

REGIONE CAMPANIA / ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli, per il recupero della "Casa dello studente Miranda di Napoli".

TRA

La Regione Campania, con sede in Napoli, Via Santa Lucia 81, nel presente atto rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania On. Stefano Caldoro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Regione Campania

E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli, successivamente chiamato I.A.C.P., con sede in Napoli, Via D. Morelli n. 75, nel presente atto rappresentato dal Commissario Straordinario pro-tempore, dott. Carlo Lamura, domiciliato per la carica presso l'Ente I.A.C.P.

Premesso che:

- La Regione Campania è proprietaria dell'immobile "Casa dello studente Miranda di Napoli", in Via S.M. Angeli alle Croci n. 28, identificato in catasto fabbricati del Comune di Napoli sezione SCA, foglio 24, particella 303, categoria B1, inserito tra l'altro nel piano dei fabbricati da valorizzare, di cui all'allegato n. 32 del Bilancio di Previsione 2014 della regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 4 del 17 gennaio 2014;
- L'opera in parola fu realizzata dall'IACP di Napoli, su progetto della Facoltà di Architettura, negli anni 1935/1940. A seguito degli eventi bellici la stessa opera fu completata negli anni 1947/1951 ed utilizzata come da progetto a studentato. Allo stato la struttura è inutilizzata e, come detto inserita nell'elenco dei beni di proprietà della Regione Campania da valorizzare;
- Lo IACP di Napoli ha tra le sue finalità *"la realizzazione di ogni altro programma o iniziativa a carattere urbanistico ed edilizio, anche commesso da istituzioni pubbliche o da privati, e l'espletamento di tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge, nonché quelli affidatagli dalla Regione, dagli enti locali, e da altri soggetti pubblici e privati, accettati dall'Ente e non in contrasto con i suoi fini istituzionali"*, come da Statuto approvato con decreto Commissariale n.ro 8/36 del 5 agosto 2011;
- La Regione Campania ha tra i suoi fini istituzionali *"la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile e la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali"*, come da Statuto approvato nel 2009 dal Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Considerato che:

- la Regione Campania, intende sostenere l'implementazione dei servizi a supporto degli studenti e del mondo universitario e della ricerca;

- la Regione Campania intende quindi in coerenza con i documenti programmatici e la vocazione originaria del complesso Casa Miranda – contribuire alla restituzione di un servizio alla cittadinanza ed al mondo universitario;
- lo IACP di Napoli, con nota del 28 novembre 2014, acquisita al protocollo regionale con nr. 0810430/2014, ha affermato di aver ipotizzato, la possibilità di un intervento di riqualificazione del complesso Casa Miranda e predisposto un progetto architettonico di massima, ed ha, altresì, manifestato l'interesse a partecipare alle attività di recupero sia nelle fasi progettuali che realizzative, nonché alla successiva gestione dell'immobile

Ritenuto

per quanto su detto, opportuno attivare un processo di collaborazione tra la Regione Campania e lo IACP di Napoli per l'integrazione ed il coordinamento delle azioni finalizzate alla realizzazione di un progetto di recupero, valorizzazione e gestione del complesso immobiliare "Casa Miranda" ad uso casa dello studente e relativi servizi.

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

ARTICOLO 2

Finalità ed oggetto

Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione tra Regione Campania e IACP di Napoli finalizzata al risanamento e valorizzazione della struttura cd. "Casa Miranda", di proprietà della Regione Campania, ed alla sua successiva destinazione a servizio di pubblica utilità.

ARTICOLO 3

Impegni delle parti

I sottoscrittori del presente atto si impegnano a porre in essere le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 e precisamente:

L'I.A.C.P. si impegna ad elaborare una proposta progettuale finalizzata al risanamento, valorizzazione ed utilizzo dell'immobile di cui in oggetto, mediante redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, rilievo stato di fatto, sondaggi, prelievo di campioni e prove.

La Regione Campania si impegna ad individuare con successivo atto deliberativo le somme necessarie al finanziamento del progetto di risanamento nel rispetto della normativa vigente,

condizionatamente all'acquisizione delle coperture economiche rese disponibili, nonché a definire i criteri e gli indirizzi cui dovrà attenersi il soggetto attuatore in fase di esecuzione.

ARTICOLO 4 Destinazione dell'opera

Le parti confermano con il presente accordo che la destinazione dell'opera da realizzarsi sarà AD USO CASA DELLO STUDENTE.

ARTICOLO 5 Proprietà, gestione e manutenzione

L'immobile risanato, oggetto del presente accordo, resta nella proprietà della Regione Campania.

In ragione dell'esperienza gestionale e manutentiva dell'IACP e del contributo offerto dallo stesso Istituto, la Regione Campania procederà poi ad affidare, in concessione con canone ricognitorio, allo IACP il bene in questione, nel rispetto di quanto previsto dalle *"Linee guida per la disciplina delle locazioni e delle concessioni dei beni immobili regionali"*, approvate con DGR 244 del 12/3/2010.

Lo IACP si impegna a sostenere gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, oltre ai tributi locali.

ARTICOLO 6 Collaborazione e reciproca informazione

In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti istituzionali, la Regione Campania ed lo IACP di Napoli si impegnano, in conformità al proprio ordinamento, a dare piena attuazione al presente Accordo e ad assicurare ogni scambio d'informazioni utili per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 7 Efficacia

L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine di realizzazione del Progetto di risanamento e valorizzazione di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 8 Protocollo di Legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul B.U.R.C. del 15/10/2007 n. 54, la Regione e lo IACP di Napoli si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

ARTICOLO 9

Clausola di salvaguardia

La Regione Campania non assume altri oneri, oltre quelli stabiliti con il presente Accordo, e qualsiasi impegno o responsabilità, comunque assunti dallo IACP di Napoli con terzi, persone ed Enti per l'attuazione di quanto disposto dal presente Accordo, sono esclusivamente a carico dello IACP di Napoli.

ARTICOLO 10

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

ARTICOLO 11

Riservatezza

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili, di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

In ogni caso di cessazione dell'Accordo, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

ARTICOLO 12

Privacy

Le parti si scambiano il reciproco consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs n.196/2003, per le finalità di cui al presente Accordo.